

Sent. n. 188/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79688 del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 19.09.2022 dal Sig. XX

(omissis), nato il omissis a omissis, residente in

omissis, alla omissis, rappresentato e difeso, giusta

procura agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

Umberto Verdacchi (umbertoverdacchi@ordineavvocatiroma.org) e

Cesare Verdacchi (cesareverdacchi@ordineavvocatiroma.org), ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, alla Via

Alfredo Catalani n. 31

Contro

INPS, con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del
rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Cesare Beccaria n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura Centrale
dell'Istituto.

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della
leva – I Reparto – 1^a Divisione – 7^a Sezione, in persona del Direttore
Generale rappresentante legale p.t.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI i documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica dell'11 aprile 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Cesare Verdacchi, per il ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS, e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per il Ministero della Difesa. Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 05.06.2018, il ricorrente, ex Generale dell'Aeronautica militare, cessato dal servizio il 3.10.2011, agiva contro il provvedimento emesso in data 12.02.2018 con il quale l'INPS aveva comunicato l'accertamento di un indebito di € 15.683,83, scaturito dall'erogazione, nel periodo 04.10.2011 – 31.03.2015, di un trattamento provvisorio di pensione di consistenza maggiore rispetto al trattamento definitivamente spettante, determinato con decreto n. 3/A199-2017 P.O. del 28.09.2017.

Con sentenza n. 190/2019, questa Sezione in diversa composizione monocratica, respingeva il ricorso rilevando che il decreto di pensione definitiva era stato adottato nel termine di tre anni dal collocamento a riposo (art. 3 comma 5, legge n. 468/1987) e, pertanto, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte nella sentenza n.7/2007/QM, come poi precisati dalla sentenza n. 2/2012/QM, doveva escludersi che l'erogazione del trattamento provvisorio di pensione avesse potuto generare nel percipiente un legittimo affidamento circa l'intangibilità dello stesso.

Contro la suddetta decisione, l'interessato proponeva appello rilevando che per valutare la sussistenza di un legittimo affidamento si sarebbe dovuto far riferimento alla disciplina dei tempi procedurali contenuta nella legge n. 241/1990 e, quindi, alla circostanza che il Ministero della Difesa, con il decreto n. 603 del 16.09.1993, aveva determinato in giorni 330 il termine finale massimo entro il quale il procedimento di riconoscimento della pensione avrebbe dovuto essere concluso, termine poi ridotto, per effetto del d.P.R. n. 90/2010,

a 180 giorni. Secondo questa prospettiva, il provvedimento definitivo di pensione sarebbe stato adottato oltre il termine regolamentare di conclusione del procedimento.

Il giudice d'appello, con sentenza n. 232/2022, accoglieva l'appello e annullava la sentenza di primo grado, rilevando che il giudice di prime cure pur avendo correttamente individuato il dies a quo del termine nella data in cui il ricorrente risulta essere stato collocato in riserva, non ha proceduto alla valutazione delle ulteriori circostanze, indicate dalle Sezioni riunite, anche in ordine al parametro utilizzato per individuare il termine entro cui l'Amministrazione era tenuta a procedere alla liquidazione del trattamento definitivo.

Il ricorrente, quindi, in data 19.09.2022, riassumeva il ricorso davanti a questo Giudice unico chiedendo di applicare i principi di diritto enunciati dal giudice d'appello e di dichiarare la non ripetibilità delle somme già corrisposte al ricorrente a titolo di pensione provvisoria e ordinare la restituzione degli importi sino ad oggi addebitati, con i relativi accessori di legge.

Con nota depositata in data 19.03.2024, si è costituito l'INPS che ha ribadito la legittimità del proprio operato rilevando, in subordine, che non potranno essere liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, posto che l'asserito indebito non avrebbe natura pensionistica, riservandosi, comunque, azione di rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa.

Con nota depositata in data 28.03.2024, il ricorrente ribadisce che, in data 03.10.2010, è cessato dal servizio e veniva emesso il decreto di pensione provvisoria, ed è questo il termine al quale riferimento per calcolare il termine entro il quale avrebbe dovuto essere emesso il provvedimento di pensione definitiva, secondo le scadenze indicate proprio dal Ministero della Difesa, fissate dapprima in 330 giorni (DM n. 603/1993) e, successivamente, in 180 giorni (art. 1043, d.P.R. n.

90/2010).

Con nota depositata in data 29.03.2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa rilevando che solo successivamente al collocamento dell'Ufficiale in riserva, avvenuto nella fattispecie in esame in data 01.04.2015, sorge per l'Amministrazione l'obbligo di liquidare il trattamento pensionistico definitivo, trattamento che è stato adottato entro il termine prescritto di tre anni, senza che possa assumere rilievo alcun legittimo affidamento.

Il Ministero contesta poi l'azione di rivalsa prospettata dall'INPS, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso in esame è il riconoscimento dell'irripetibilità delle somme trattenute dall'Istituto previdenziale, a seguito dell'accertamento di un indebito pensionistico maturato sul trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente, previa individuazione dei presupposti che consentano di affermare la sussistenza di un legittimo affidamento del precettore in buona fede dell'indebito in questione.

Occorre preliminarmente chiarire che il ricorrente, collocato a riposo in data 03.10.2011, veniva posto in ausiliaria fino al 31.03.2015; successivamente con decreto n. 3/A/199-2017 del 28.9.2017, veniva determinata la pensione definitiva che gli riconosceva un assegno di ausiliaria di € 83.662,06 dal 04.10.2011 e di pensione ordinaria di € 90.257,73 a decorrere dal 01.04.2015.

Successivamente, con nota del 12.02.2018, l'INPS comunicava l'addebito di € 15.683,83 per le somme in più percepite a titolo di pensione provvisoria dal 04.10.2011 al 31.03.2015.

Ai fini del corretto computo del termine per legittimare la ripetibilità

dell'indebito formatosi, occorre considerare come valido il dies a quo del 01.04.2015 (termine del periodo di ausiliaria, in cui veniva corrisposto al ricorrente un trattamento pensionistico provvisorio di € 92.268,00); infatti, questo è il dies a quo stabilito nella sentenza di questa Sezione n. 190/2019 e confermato anche dalla sentenza del giudice di appello n. 232/2002.

Rispetto a questo termine, il provvedimento definitivo è intervenuto solo con il decreto n. 3/2017 del 28.09.2017 (che stabiliva un importo minore della pensione, pari ad € 90.257,73), ben oltre due anni dal collocamento a riposo, e comunque oltre il termine di 180 gg stabilito dall'art. 1043 del d.P.R. n. 90/2010.

In tema di indebito pensionistico, giova ricordare il principio generale in base al quale le somme risultate indebitamente corrisposte dall'amministrazione nel trattamento provvisorio devono essere restituite, in applicazione dell'art. 2033 c.c. e di quanto dispone l'art. 162, comma 8 del T.U. 1092/1973.

Tuttavia, sia la Consulta (sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996), sia la Corte di Giustizia Europea (ex multis, 3 maggio 1978, C 112/77), ma soprattutto questa Corte hanno attenuato il rigore di tale previsione attraverso una progressiva valorizzazione giurisprudenziale della generale regola della c.d. tutela dell'affidamento incolpevole del percipiente.

Infatti, alla stregua dei principi richiamati dalla sentenza del giudice di appello n. 232/2022, in materia di trattamento pensionistico provvisorio, già la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 7/QM/2007, nel superare l'iniziale orientamento negativo delle stesse Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/1999/QM, ove si sosteneva l'incondizionata ripetibilità dell'indebito, hanno affermato che "in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul

trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione".

Successivamente, con sentenza n. 2/QM del 2 luglio 2012, le stesse Sezioni Riunite hanno precisato che: "il diritto – dovere dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità".

La centralità di un principio di affidamento è stata sottolineata nel passaggio in cui si afferma che lo stesso "trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato".

Le Sezioni Riunite hanno poi concluso ritenendo che "il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo

affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

- a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
- b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);
- c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico".

Adattando al caso di specie tali condivisibili approdi

giurisprudenziali, appare chiaro come l'indebito di € 15.683,83, indebitamente erogato al ricorrente dal 2011 al 2015, tragga origine da una differenza tra il trattamento provvisorio decorrente dal 01/04/2015 e quello definitivo determinato nel 2017.

Infatti, con riferimento alla valutazione dell'elemento del decorso del tempo, va osservato che le Sezioni riunite fanno espresso riferimento ai termini procedurali e, solo in mancanza di essi, al termine generale di tre anni.

A questo proposito, occorre rilevare che il Ministero della Difesa, in attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990, con decreto ministeriale n. 603/1993, ha adottato uno specifico regolamento con il quale ha stabilito i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, stabilendo che i decreti di liquidazione definitivi delle pensioni ordinarie dovessero essere adottati entro 330

giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Il suddetto termine è stato successivamente ridotto a 180 giorni dall'art. 1043, comma 1, lett. c) del d.P.R. 90/2010 in tema di disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, con riferimento alle liquidazioni di pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (come nel caso di specie), termine di gran lunga superato nella fattispecie in esame.

Va inoltre osservato che l'errore riferito alla maggior somma, per come prospettato, non risultava rilevabile in concreto.

Pertanto, la tardività con cui l'INPS, conseguente ai tardivi ricomputi del Ministero della Difesa, ha provveduto al conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo consentono di riconoscere un'evidente buona fede del percipiente e impongono la piena tutela dell'affidamento del percettore, come univocamente statuito in casi analoghi da questa Corte nel recepire gli indirizzi delle suddette Sezioni Riunite n. 2/2012.

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

Ne consegue che va dichiarato irripetibile l'indebito pensionistico di € 15.683,83 erogato a favore del ricorrente, con la condanna dell'INPS a restituire al ricorrente le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento.

Come riconosciuto dalle Sezioni riunite con la sentenza n.

33/2017/MD, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 55/2014, in € 2.500,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, comprensive anche delle spese di giudizio di appello, da corrispondersi a carico del Ministero della Difesa a favore del ricorrente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito pensionistico di € 15.683,83 erogato a favore di Salvino Depetro e condanna l'INPS a restituire al ricorrente le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento, con corresponsione degli interessi a far data dalla domanda.
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, comprensive anche delle spese del giudizio di appello, liquidate ex DM 55/2014 in € 2.500,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA